

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 29 luglio 2004.**

Alemanno, Amici, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cirielli, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Migliori, Molgora, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cicu, Cirielli, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigia-

como, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 28 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GRILLINI ed altri: « Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricreative riservate ai naturisti » (5194);

OSVALDO NAPOLI: « Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soggetti autorizzati al deposito dei bilanci e degli altri documenti delle società » (5195);

CUCCU: « Modifiche all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di ripartizione dei seggi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » (5196).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 1281-B. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,

concernenti norme generali sull'azione amministrativa» (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3890-B) *Parere delle Commissioni II e XI.*

*VI Commissione (Finanze):*

LETTIERI ed altri: « Riduzione delle accise sui prodotti petroliferi e sugli oli minerali utilizzati nei territori della regione Basilicata » (5065) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

GUERZONI: « Adeguamento dei trattamenti pensionistici dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra » (4305) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

RUZZANTE: « Interventi in favore del personale già dipendente dalle istituzioni sanitarie dell'INPS, dell'INAIL, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, transitato negli enti ospedalieri » (5118) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.**

Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 29 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 ottobre 2001, n. 399, la relazione alle Camere sull'attività svolta, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 28 luglio 2004 (doc. XXIII, n. 9).

Detta relazione sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia.**

Il presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, con lettera in data 29 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, la relazione sull'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza », approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 27 luglio 2004 (doc. XVI-bis, n. 6).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.**

Il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, con lettera in data 29 luglio 2004, ha trasmesso una relazione sull'attività della Commissione nel periodo aprile 2003-luglio 2004 approvata, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera, in pari data dalla Commissione medesima (doc. XVI-bis n. 7).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 28 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per gli esercizi dal 1995 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi 2 del-

l'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 263).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 28 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Istituti culturali (Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Ente casa Buonarroti, Ente per le ville vesuviane, Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, Istituto internazionale di studi giuridici, Istituto nazionale di studi sul rinascimento, Istituto nazionale di studi verdiani e Scuola archeologica di Atene), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4 primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 264).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sul costo del lavoro pubblico, riferita agli anni 2001 e 2002 (doc. XC, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 21 luglio 2004, ha trasmesso una seconda nota relativa all'at-

tuazione data, per la parte di sua competenza, alle mozioni BOCCHINO ed altri n. 1/00137, Antonio LEONE ed altri n. 1/00138, PAROLO ed altri n. 1/00142 e VOLONTÈ ed altri n. 1/00143, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio 2003 e alla risoluzione in Assemblea Sergio ROSSI ed altri n. 6/00046, modificata, accolta dal Governo e approvata nella medesima seduta, concernenti il disagio economico nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per l'innovazione e le tecnologie.**

Il ministro per l'innovazione e le tecnologie, con lettera in data 27 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la relazione sullo stato dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione, relativa all'anno 2003 (doc. C, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Trasmissione da un difensore civico regionale.**

Il difensore civico della regione Marche, con lettera in data 14 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2003 (doc. CXXVIII, n. 3/4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 luglio 2004, a pagina 2, seconda colonna, venticinquesima riga, deve leggersi: « in favore » e non « da parte » come stampato.

**DISEGNO DI LEGGE: SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA E DISCIPLINA DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA PREFISSATA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL CONSEGUENTE COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4233-B)**

**(A.C. 4233-B – Sezione 1)**

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE  
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

il progetto di legge 4233-B, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la materia di settore, all'articolo 16 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, la totalità dei posti messi a concorso siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale;

l'articolo 51 della Costituzione prevede che «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti previsti dalla legge»;

l'articolo 3 della Costituzione sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

l'articolo 4 della Costituzione prevede che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto»;

l'articolo 52 della Costituzione prevede che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino»;

la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 228 del 2004, ha ribadito che: «a venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di pre-

stare servizio militare. Come già affermato da questa Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere *ex* articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). In questo contesto deve leggersi pure la scelta legislativa che, a seguito della sospensione della obbligatorietà del servizio militare (articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”), configura il servizio civile come l’oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (articolo 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (articolo 4, secondo comma, della Costituzione). La volontarietà riguarda, infatti, solo la scelta iniziale, in quanto il rapporto è poi definito da una dettagliata disciplina dei diritti e dei doveri, contenuta in larga parte nel decreto legislativo n. 77 del 2002, che permette di configurare il servizio civile come autonomo istituto giuridico in cui prevale la dimensione pubblica, oggettiva e organizzativa. D’altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell’articolo 2 della Costituzione, le cui virtualità trascendono l’area degli “obblighi normativamente imposti”, chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. Il d.lgs. n. 77 del 2002 significativamente considera il «servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari» (articolo 1, comma 1). In senso contrario non può rilevarsi che l’alternatività tra i

servizi sarebbe venuta meno perché entrambi sono ora frutto di una scelta autonoma, ben potendo essere adempiuto il dovere costituzionale di difesa della Patria anche attraverso comportamenti di tipo volontario. È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria »;

l’articolo 16, comma 1, del provvedimento in esame opera un’esclusione ai concorsi per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del Corpo militare della Croce Rossa, di tutti coloro che non siano volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale;

tale provvedimento escluderebbe di fatto la possibilità di accesso ai posti in concorso per coloro i quali decidano di difendere la Patria svolgendo il Servizio civile nazionale e precluderebbe l’accesso ai Corpi non armati;

una forte discriminazione si avrebbe anche nei confronti delle donne che hanno un accesso nelle forze armate limitato in percentuale e una richiesta di requisiti fisici più penalizzanti rispetto a quelli previsti per l’accesso in Forze di polizia;

l’articolo 17, comma 1, appare contrastante con il divieto di discriminazione nell’accesso ai pubblici uffici, in quanto implica l’esclusione di cittadini che hanno fatto scelte individuali, basate su profonde convinzioni, tutelate dal diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione;

inoltre il parere espresso sul progetto di legge 4233-B dalla I Commissione Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio ed Interni il 22 luglio 2004, ribadendo anche il rilievo reso il 30 ottobre 2003, chiede che i posti riservati ai volontari in ferma prefissata « siano sta-

biliti in forma percentuale e non nella totalità dei posti annualmente messi a concorso »,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 4233-B.

**n. 1.** Boato, Deiana, Armando Cossutta, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 4233-B – Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4233-B – Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento:*

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

dalla istituzione di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, nei termini indicati dall'articolo 9, comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare per quanto concerne la realizzazione di strutture e le esigenze di beni e servizi che possono essere poste a carico delle regioni e degli enti locali interessati;

la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione, dal 1° gennaio 2005, dell'assegno mensile ai volontari in ferma prefissata, di cui all'articolo 9, comma 2, è effettuata, fino al 2020, a valere sulle minori spese derivanti dalle modifiche dei contingenti dei volontari in ferma prefissata annuale apportate nel corso dell'esame al Senato al comma 5 dell'articolo 23 e, per gli anni successivi, con le rimodulazioni dei contingenti medesimi indicate nella relazione tecnica;

gli oneri derivanti dall'attribuzione del medesimo assegno, di cui al comma 2 dell'articolo 9, risultano pari alle quantificazioni recate dalla relazione tecnica integrativa trasmessa dal Governo;

dall'attuazione della disposizione recata dall'articolo 16, comma 7, che consente di rideterminare le percentuali di cui al comma 4 del medesimo articolo, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli autorizzati dall'articolo 32, comma 1, per l'attuazione del presente provvedimento;

con riferimento all'articolo 23, comma 3, le risorse ivi richiamate sono quelle già stanziata dalla legislazione vigente, in particolare dalla legge n. 331 del 2000, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, oltre a quelle previste, a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione del presente provvedimento, con esclusione del capo VII;

con riferimento al capo VII, articoli da 27 a 29, le consistenze dei volontari di truppa sono annualmente determinate come indicato al Senato e i relativi oneri sono configurabili nei termini di limite massimo di spesa;

le assunzioni che possono essere effettuate nell'ambito del programma di reclutamento ai sensi dell'articolo 27 devono intendersi determinate, in ciascuno degli anni del triennio in corso, in misura

corrispondente a quanto indicato nella relazione tecnica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:*

#### PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 10.1 Pisa, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

#### (A.C. 4233-B – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1.

*(Sospensione del servizio di leva).*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:

« 1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti ».

#### (A.C. 4233-B – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### CAPO II

#### VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

#### ART. 4.

*(Requisiti per il reclutamento).*

1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
- f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
- g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

ART. 4.

*(Requisiti per il reclutamento).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Il requisito della cittadinanza, di cui al comma 1, lettera *a*), non è richiesto allo straniero o all'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

4. 1. Pisa, Ruzzante, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Minniti, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.

**(A.C. 4233-B - Sezione 6)**

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA A DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

*(Rafferma).*

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Tabella A  
*(v. articolo 5, comma 1)*

RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

Forze armate	Anno 2005	Anno 2006
Primi marescialli	14.578	14.023
Marescialli	50.784	50.311
Sergenti	11.353	12.633
Volontari in servizio permanente	33.176	35.853
Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni	34.550	32.571
Volontari in ferma prefissata di un anno	23.659	19.686

**(A.C. 4233-B — Sezione 7)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 6.***(Modalità di reclutamento).*

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

**(A.C. 4233-B — Sezione 8)****ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 9.***(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino).*

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. È assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in

aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.

**(A.C. 4233-B — Sezione 9)****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 10.***(Benefici a favore dei volontari).*

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 10.***(Benefici a favore dei volontari).**Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea in favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne facciano richiesta.

**10. 1.** Pisa, Ruzzante, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Minniti, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo, Detomas, Boato.

**(A.C. 4233-B – Sezione 10)****ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****CAPO IV****RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE  
INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD  
ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E  
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE  
ROSSA****ART. 16.****(Concorsi).**

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera *b)*, alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

### CAPO IV

## RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

### ART. 16.

*(Concorsi).*

*Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2002, n. 77, aggiungere le seguenti: e del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609,*

**16. 2.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole: i posti con le seguenti: il 50 per cento dei posti.*

*Conseguentemente, sostituire le parole: sono riservati con le seguenti: è riservato.*

**16. 3.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole: i posti con le seguenti: il 75 per cento dei posti.*

*Conseguentemente, sostituire le parole: sono riservati con le seguenti: è riservato.*

**16. 1.** Minniti, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Molinari, Santino Adamo Loddo, Minniti, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo, Boato, Realacci, Delbono.

**(A.C. 4233-B – Sezione 11)****ARTICOLO 23 ED ANNESSA TABELLA C  
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO****CAPO VI****DISPOSIZIONI TRANSITORIE****ART. 23.**

*(Consistenze del personale dell'Esercito,  
della Marina e dell'Aeronautica).*

1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.

2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.

3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla

consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.

4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) 4.021 unità nell'anno 2005;

b) 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

c) 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Tabella C  
(v. articolo 23, comma 2)

## ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

ANNO	ONERI
2005	392.999.573,06
2006	392.996.596,78
2007	392.890.034,23
2008	392.845.104,00
2009	392.877.594,60
2010	389.102.583,23
2011	344.176.466,82
2012	335.143.557,80
2013	331.324.911,14
2014	322.232.193,54
2015	312.789.792,14
2016	304.788.156,21
2017	298.898.670,81
2018	286.098.679,28
2019	267.427.682,18
2020	229.046.477,63
2021	180.973.393,36

**(A.C. 4233-B – Sezione 12)**

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 24.

*(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari).*

1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.

2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza de-

merito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell'idoneità fisico-psico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza armata.